

APPROFONDIMENTO DCPM 04.03.2020

All'articolo 1 (lettera c) del [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020](#), si riporta:

c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d).

In relazione alla disposizione che permette "lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico" è necessario che gli organizzatori delle competizioni dispongano percorsi di accesso agli impianti adeguati a poter controllare l'ingresso di atleti, dirigenti, tecnici, giudici e funzionari ammessi secondo criteri che permettano una assistenza adeguata per lo svolgimento dell'attività, escludendo l'entrata del pubblico.

Appare evidente che la raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d) (mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro) non si riferisca alle esercitazioni di allenamento e alle azioni durante le competizioni, bensì riferita alla pratica dello "sport di base e le attività motorie in genere".

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la Federazione, interpretando le norme con il principio del buon padre di famiglia, ritiene che il riferimento all'allegato 1 lettera d) sia relativo alle relazioni sociali durante gli ampi periodi di pausa fra le attività stesse e non si riferisca alle azioni necessarie per la pratica motoria.

Per quanto concerne la disposizione che "le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano" si ritiene che esse riguardino, secondo criteri di buon senso, la verifica della partecipazione all'attività di coloro che non presentino febbre o altri sintomi, come sarebbe opportuno indipendentemente dall'emergenza attuale.

E, inoltre, che i comportamenti favorenti la diffusione del virus siano evitati attraverso l'adozione di precauzioni igienico-sanitarie e buone prassi che si dovrebbero osservare sia nella vita quotidiana, sia in tutte le fasi di gara e di allenamento.

A questo proposito, le misure igienico-sanitarie dell'allegato 1 Decreto del Presidente del Consiglio sono:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
- c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l'attività sportiva;
- f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- j) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.